

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 69**

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### **a) Calciatori "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in qualsiasi momento della stagione sportiva.

La data di invio delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

#### **b) Calciatori "non professionisti"**

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

– da lunedì 2 luglio 2001 a martedì 30 aprile 2002

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 2 luglio al 10 agosto 2001 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione –
- dall'11 agosto al 28 settembre 2001 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –
- dal 2 gennaio al 31 gennaio 2002 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

Agli effetti della citata disposizione vale la data del deposito.

2. **Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 2 luglio al 20 settembre 2001 (ore 19.00)
- b) dal 2 novembre al 13 novembre 2001 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. **Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2**

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche può avvenire nei seguenti distinti periodi:

A) da società dilettantistiche a società di Serie A e B:

a) dal 2 luglio al 28 settembre 2001 (ore 19.00)

b) dal 2 gennaio al 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

B) da società dilettantistiche a società di Serie C/1 e C/2:

a) dal 2 luglio al 12 luglio 2001 (ore 19.00)

b) dal 10 agosto al 28 settembre 2001 (ore 19.00)

c) dal 2 gennaio al 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

Nelle ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nelle ipotesi b) e c) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

4. **Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche**

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

A) da società di Serie A e B a società dilettantistiche:

a) dal 2 luglio al 28 settembre 2001 (ore 19.00)

b) dal 2 gennaio al 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

B) da società di Serie C/1 e C/2 a Società dilettantistiche:

a) dal 2 luglio al 12 luglio 2001 (ore 19.00)

b) dal 10 agosto al 28 settembre 2001 (ore 19.00)

c) dal 2 gennaio al 31 gennaio 2002 (ore 19.00)

Nelle ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nelle ipotesi b) e c) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso i Comitati Provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

#### **5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il rapporto contrattuale**

La richiesta di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto consensualmente il proprio rapporto contrattuale, può avvenire:

- dal 2 luglio al 28 dicembre 2001 (ore 19.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni od i Comitati Regionali di competenza.

#### **6. Calciatori provenienti da Federazione estera**

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, lett. a), b), c), d) ed e), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6, 7, 7 bis, 8, 9, e 11 dell'art. 40 delle N.O.I.F. i calciatori cittadini italiani, provenienti o provenuti da Federazione estera, che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella Italiana.

Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza

stabile in Italia, nonché dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stati convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella Italiana (art. 40, comma 10, delle N.O.I.F.).

## **7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

### **a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)**

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2001 (ore 12.00)  
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da sabato 1° dicembre a mercoledì 19 dicembre 2001 (ore 19.00)  
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 20 dicembre 2001.

### **b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 9)**

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da lunedì 2 luglio a mercoledì 31 ottobre 2001 (ore 19.00)  
(vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione, sempre che il nuovo contratto pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura).

TERMINI E MODALITA' STABILITI DAL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da sabato 1° dicembre a mercoledì 19 dicembre 2001 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 20 dicembre 2001.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci